

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-386 del 24/01/2025
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - FRUTTAGEL S.c.p.a. CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA NULLO BALDINI n. 26 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) n. 1507 del 18/05/2016 e smi PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (PUNTO 6.4B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-372 del 22/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **FRUTTAGE S.c.p.a.** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA NULLO BALDINI n. 26 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** n. 1507 del 18/05/2016 e smi PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (PUNTO 6.4B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Fruttage S.c.p.a.** avente sede legale in Comune di Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26 (P.IVA 01271980391) risulta in possesso, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1507 del 18/05/2016 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 31/07/2024 (acquisita con PG/2024/141181 del 01/08/2024), riguardante:

- l'installazione di un gruppo di aspirazione con relativo punto di emissione in atmosfera (denominato E20) a servizio dell'officina agricola, al fine di aspirare i gas di scarico emessi durante le manutenzioni delle macchine agricole adibite alla raccolta in campagna di piselli, fagioli e fagiolini. Tale gruppo di aspirazione avrà un funzionamento saltuario durante l'anno,
- l'installazione di un impianto di produzione dell'azoto, per sopperire al fabbisogno dello stabilimento. Attualmente lo stabilimento si rifornisce da fornitore esterno e l'azoto viene stoccato in un serbatoio da 5.000 litri,
- la modifica dell'ubicazione dei depositi temporanei di rifiuti e sottoprodotti, per ottimizzare la circolazione all'interno dello stabilimento;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei

compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021 recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO dell'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato con nota PG/2024/210073 del 20/11/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, per cui il progetto di "Nuovo punto di emissione in atmosfera presso l'officina agricola, modifica dell'ubicazione dei depositi temporanei di rifiuti e sottoprodotti, installazione di un impianto di produzione azoto" non necessita di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITA con nota PG/2025/8077 del 16/01/2025 la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2024/211880 del 22/11/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008

e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta Fruttagel S.c.p.a., avente sede legale e installazione in Comune di Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26 (P.IVA 01271980391), per l'esercizio dell'installazione IPPC esistente di lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'ALLEGATO alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi come segue:

Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 31/07/2024 (acquisita con PG/2024/141181 del 01/08/2024), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi con versamento effettuato in data 31/07/2024 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi, è da considerare la prevista realizzazione delle seguenti modifiche:
 - installazione di un gruppo di aspirazione con relativo punto di emissione in atmosfera (denominato E20) a servizio dell'officina agricola, al fine di aspirare i gas di scarico emessi durante le manutenzioni delle macchine agricole adibite alla raccolta in campagna di piselli, fagioli e fagiolini. Tale gruppo di aspirazione avrà un funzionamento saltuario durante l'anno,

- installazione di un impianto di produzione dell'azoto, per sopperire al fabbisogno dello stabilimento. Attualmente lo stabilimento si rifornisce da fornitore esterno e l'azoto viene stoccato in un serbatoio da 5.000 litri. Il nuovo impianto, alimentato ad aria (costituito dal generatore di azoto e relativo compressore), verrà installato all'interno di un box in pannellature sandwich coibentate, ubicato nei pressi dell'attuale serbatoio di stoccaggio azoto;
- la modifica dell'ubicazione dei depositi temporanei di rifiuti e sottoprodotti, per ottimizzare la circolazione all'interno dello stabilimento;

2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando il paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"** della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi, punto "Emissioni in atmosfera convogliate assetto FUTURO (in seguito all'installazione e messa a regime del nuovo impianto di cogenerazione)" come si seguito indicato:

Si prende atto del nuovo punto di emissione in atmosfera E20, ubicato nell'officina agricola, a cui sono convogliati i gas di scarico emessi durante le manutenzioni delle macchine agricole adibite alla raccolta in campagna di piselli, fagioli e fagiolini. Considerato che tale emissione rientra tra le emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, essendo elencata al punto k) dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto, è quindi autorizzata senza indicare limiti specifici.

- 3) Di stabilire che il gestore è tenuto a comunicare tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna la data di conclusione dei lavori di installazione del nuovo impianto di produzione dell'azoto,
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Alfonsine e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aiararpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.